

Avv. Camillo IL GRANDE
via Felice Paradiso, 45
I - 95024 ACIREALE (CT)
tel./fax +39 95 891612
c.f. LGR CLL 69B19 A028Z
p.ica 03400590877



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE DI ACIREALE

nella persona dell'avv. Silvestro Mirabelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 354/2006 R.G. promossa

DA

Scuto Dario Nicola in qualità di amministratore dell'agenzia di viaggi di categoria
A Illimitata denominata Scuto Viaggi e Turismo con sede in Acireale via Caronda
11/a, rappresentato e difeso l'avv. Camillo Il Grande

ATTORE

CONTRO

l'Alitalia S.p.a. in persona del legale rappresentante pro - tempore rappresentata e
difesa dall'avv. Fabio Ferrazzoli del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata in
Catania via Trieste n. 28 presso lo studio dell'avv. Francesco Montera c/o Studio
Legale Ricca

CONVENUTA

OGGETTO: pagamento somme (BM)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Scuto Dario Nicola n.q. di titolare
dell'agenzia Scuto Viaggi e Turismo conveniva in giudizio davanti questo Giudice
di Pace, l'Alitalia S.p.a in persona dell'amministratore pro - tempore al fine di

N. 565/06 Sentenza
N. 354/06 Reg. Gen.
N. _____ Rep.
N. 2631/06 CRON.

6

ORIGINALE

**** accertare e dichiarare l'illegittimità della emissione dell'ADM cui in narrativa per violazione della normativa regolamentare-contrattuale IATA che lega il vettore aereo convenuto all'agenzia di viaggio accreditata IATA oggi attrice;

*** accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della parte convenuta per la violazione del principio di buona fede contrattuale, degli obblighi di correttezza e lealtà nonché, in specifico, per la violazione delle normative regolamentare/contrattuale IATA-BSP;

*** ritenere e dichiarare infondata, ingiustificata, illegittima, vessatoria e contraria alle norme regolamentari IATA l'attività di prelievo forzoso della somma cui all'ADM in narrativa dal conto della Scuto Viaggi;

*** ritenere e dichiarare, con valutazione di tipo equitativo, in assenza di una norma contrattuale di indicazione di penale sanzionatoria per i casi di mancato rispetto o violazione degli obblighi normativi-regolamentari (risoluzioni IATA) da parte dei vettori aerei, l'importo o l'aliquota percentuale a titolo di penale da porre a carico del vettore inadempiente;

-- per l'effetto, condannare la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di EURO 1022,00 come da seguente specifica:

- EURO 22,00 a titolo di restituzione della somma ingiustamente prelevata cui all'ADM;

- EURO 100,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute per la verifica e l'accertamento da parte dell'amministrazione dell'agenzia;

- EURO 500,00 a titolo di risarcimento per la grave violazione contrattuale (principio di buona fede, lealtà correttezza);

- EURO 400,00 a titolo di penale sanzionatoria per la violazione degli obblighi contrattuali che Codesto Giudice vorrà fissare oppure in una aliquota percentuale; oltre agli interessi di legge maturati e maturandi, gli interessi di mora trattandosi di transazioni commerciali, entro e non oltre il valore di EURO 1030,00 previsto per il pagamento del contributo unificato nella misura di euro 30,00;

*** condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".


L'attore esponeva che:

"1 - Il 30 giugno 2005 veniva emesso dalla compagnia aerea Alitalia, che intrattiene rapporto contrattuale con la Scuto Viaggi e Turismo attraverso il contratto PSAA Iata, un Agency Debit Memo (documento di addebito contabile) per l'importo di euro 22,00, poi in seguito direttamente prelevati il 15.07.2005 dalla compagnia aerea con il rendiconto di pagamento del mese di giugno 2005.

2 - Tale ADM reca, quale causale per il prelievo automatico effettuato dalla compagnia, alcune non meglio comprensibili espressioni ("commissioni su electronic ticket") ed in particolare nella casella dedicata al nome dei passeggeri utilizzatori del biglietto quella "vari".

3 - La suddetta procedura di emissione degli ADM è regolata dalle procedure contrattuali Iata che prevedono a carico del vettore una serie di passaggi obbligatori nonché l'obbligo di alcune indicazioni e/o specificazioni in assenza delle quali non potrà essere emesso alcun documento:

a) gli ADM devono essere specifici nel loro dettaglio; b) ogni ADM deve riferirsi soltanto ad una specifica transazione; c) in caso di addebito di più transazioni per il medesimo motivo l'ADM deve essere accompagnato da dettagliata lista di supporto.



Se da una parte viene imposto all'agente di viaggio l'obbligo di seguire pedissequamente la procedura IATA-BSP sanzionando con penali, more e pesanti sanzioni il diverso e contrario comportamento (anche in buona fede), dall'altro le compagnie aeree non seguono affatto e si intendono libere dal non seguire le procedure contrattualizzate e da loro stesse (tramite IATA) imposte alle agenzie di viaggio, impedendo - in violazione del principio di buona fede contrattuale - all'agente di viaggio di conoscere senza dubbio ed equivoci il tipo e la natura dell'anticipato prelievo automatico di denaro dal loro conto.

La compagnia aerea Alitalia ha espressamente violato le regole contrattuali imposte dalla Iata (di cui è membro effettivo) e la relativa procedura di emissione degli ADM, incassando forzatamente l'importo di 22 euro senza mettere in condizioni il ritenuto debitore di conoscerne i motivi.

L'emissione periodica di ADM, anche senza fondato motivo, è continuato e preordinato avvalendosi il vettore, impropriamente, della facoltà unilaterale della compagnia di poter emettere i documenti di debito, incassandone immediatamente le somme (che successivamente rifiuta ostinatamente di restituire), e ponendosi così in posizione "di dominio" rispetto alle singole agenzie di viaggio (oggi la Scuto Viaggi e Turismo) di fatto contraenti più deboli e soggetti a subire le azioni dei vettori aerei membri della Iata.

Pertanto si constata l'inadempimento contrattuale del vettore convenuto nonché la violazione del principio di buona fede contrattuale, lealtà e correttezza nel tenuto comportamento del vettore aereo ovvero nella violazione della regola cui alle risoluzioni IATA specificative della procedura di emissione del suddetto ADM.

D'altra parte si contesta che tra la IATA (vettori aerei) e le agenzie vi è uno squilibrio tra le rispettive posizioni contrattuali considerandosi che se è vero che quando gli agenti sbagliano vengono puniti o sanzionati è anche vero che quando sbagliano i vettori nulla è previsto come punizione e/o sanzione".

All'udienza del 04/04/2006 l'avv. Camillo Il Grande, procuratore dell'attore,

insisteva in domanda. Per la convenuta Alitalia S.p.A. era presente l'avv. Francesco

Montera, anche per delega dell'avv. Fabio Ferrazzoli, il quale si costituiva

depositando fascicolo e comparsa che scambiava e alla quale si riportava. Questo

Giudice, rinviava la causa per la trattazione ed il tentativo di conciliazione.

All'udienza del 13/06/2006, questo Giudice, ammetteva il chiesto interrogatorio

formale del legale rappresentante della convenuta Alitalia S.p.A. Precise quindi le

conclusioni, la causa veniva posta in decisione con termine di giorni cinque per il

deposito di note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice può essere accolta. Infatti, l'ADM (Agency Debit Memo),

oggetto del giudizio, risulta essere stato emesso dal vettore Alitalia in data 30/06/2005 in violazione della risoluzione n. 850m emanata nell'aprile del 2004. E' provato documentalmente (pag. 8 del capitolo 14, in italiano, del BSP Manual) che la risoluzione 850m detta specificatamente la procedura per l'emissione degli ADM. All'interno della sezione 2 **NORMATIVA PER I VETTORI** si legge: (punto 2-3) che "Gli ADM debbono essere specifici nei loro dettagli, con i motivi per i quali l'addebito è stato effettuato"; (punto 2-4) che "ogni ADM deve riferirsi soltanto ad una specifica transazione, e non si può utilizzare per gruppi di transazione non simili; comunque più di un addebito può essere incluso in un ADM se la ragione dell'addebito è la stessa. In tal caso ADM deve essere accompagnato da una dettagliata lista di supporto".

Ora la società convenuta ha espressamente violato le indicazioni previste per l'emissione dell'ADM in quanto l'ADM inviato all'agenzia non risulta contenere, come prescritto dalla normativa imposta dallo stesso vettore quale membro IATA, alcun dettaglio specifico, nè fa' riferimento ad alcuna vendita di biglietti aerei in quanto indicherebbe genericamente un numero di biglietto mai emesso (055 2222222222), non indicherebbe il passeggero (esiste vari nella casella) e generica risulterebbe l'indicazione del motivo dell'addebito **COMMISSIONI SU ELECTRONIC TICKET**.

Così, da una semplice lettura della documentazione proveniente dalla IATA, dal comportamento processuale tenuto e dai riscontri sul documento ADM, risulterebbe provato che la convenuta era tenuta all'osservanza delle clausole contrattuali IATA quanto che ebbe ad emettere l'ADM in aperta violazione della regolamentazione contrattuale vigente tra le parti, regolamentazione che la stessa parte convenuta, quale membro della IATA, ha imposto all'agente di viaggio. A questo punto bisogna osservare che il comportamento della convenuta risulta

essere arbitrario, contrario al principio di lealtà e di buona fede contrattuale in considerazione del fatto che, nel caso opposto di contestazione da parte dell'agente di errori del Vettore, l'agente risulta tenuto (sezione 3 **NORMATIVA PER AGENTI**) a dare una risposta "specifica in dettaglio" oltre che fornire "un consistente supporto di informazioni al Vettore" (punto 3-6).

Pertanto, alla luce di quanto sopra, va dichiarata l'illegittimità della emissione dell'ADM per violazione della normativa regolamentare – contrattuale IATA che lega il vettore aereo all'agenzia di viaggio accreditata IATA.

Va dichiarato l'inadempimento contrattuale della convenuta per la violazione del principio di buona fede contrattuale degli obblighi di correttezza e lealtà per la violazione della normativa – contrattuale IATA –BSP.

Va dichiarata infondata, ingiustificata, illegittima, vessatoria e contraria alle norme regolamentari IATA, l'attività di prelievo forzoso della somma di € 22,00 dal conto della Scuto Viaggi e Turismo.

Va dichiarato, con valutazione di tipo equitativo stante l'assenza di una norma contrattuale di indicazione di penale sanzionatoria per i casi di mancato rispetto o violazione degli obblighi normativi – regolamentari (risoluzioni IATA) da parte dei vettori aerei, l'importo posto a carico del vettore inadempiente.

Conseguentemente, la convenuta Alitalia S.p.A. va condannata al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 572,00 così specificata: € 22,00 a titolo di restituzione per la somma ingiustamente prelevata cui all'ADM; € 50,00 per il rimborso delle spese sostenute per la verifica e l'accertamento da parte dell'amministrazione dell'agenzia; € 300,00 quale risarcimento per la grave violazione contrattuale (principio di buona fede, lealtà e correttezza); € 200,00 a titolo di penale sanzionatoria per la violazione degli obblighi contrattuali. Oltre gli interessi legali maturati e maturandi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, equitativamente in mancanza di nota spese, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace Coordinatore, definitivamente pronunciando, accoglie, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta dal sig. Scuto Dario Nicola n.q. di amministratore dell'agenzia "Scuto Viaggi e Turismo srl".

Dichiara l'illegittimità, la violazione, l'infondatezza e la vessatorietà della normativa regolamentare contrattuale IATA (Resolution 850m) da parte della convenuta Alitalia S.p.A., relativamente all'emissione ed al prelievo forzoso delle somme indicate nell'ADM.

Dichiara, l'inadempimento contrattuale della convenuta Alitalia S.p.A. per la violazione del principio di buona fede contrattuale, degli obblighi di correttezza e lealtà nonché, in specifico, per la violazione della normativa regolamentare/contrattuale IATA-BSP.

Dichiara, con valutazione di tipo equitativo, di liquidare, in assenza di una norma contrattuale di indicazione di penale sanzionatoria per i casi di mancato rispetto o violazione degli obblighi normativi-regolamentari (risoluzioni IATA) da parte dei vettori aerei, l'importo sotto specificato a titolo di penale posto a carico del vettore inadempiente.

Condanna la convenuta Alitalia S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 572,00 così specificata: € 22,00 a titolo di restituzione della somma ingiustamente prelevata cui all'ADM; € 50,00 per il rimborso delle spese sostenute per la verifica e l'accertamento da parte dell'amministrazione dell'agenzia; € 300,00 quale risarcimento per la grave violazione contrattuale (principio di buona fede, lealtà e correttezza) e con criterio equitativo, € 200,00 a titolo di penale sanzionatoria per la

violazione degli obblighi contrattuali. Oltre gli interessi legali maturati e maturandi.
Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore
dell'avv. Camillo Il Grande che né ha reso le prescritte dichiarazioni di legge che si
liquidano in complessivi € 1.250,00 di cui € 50,00 per spese; € 500,00 per diritti ed
€ 700,00 per onorari. Oltre il 12,50% per spese generali, iva e cpa sul dovuto.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.

Acireale, li 22/08/2006


IL GIUDICE COORDINATORE

Avv. Silvestro Mirabelli

Mirabelli S.

22 SET 2006

Depositato in Cancelleria Il
IL CANCELLIERE B3
Ernesto Lanzarotti





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di incorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia rilasciata in forma esecutiva all'avv. Camillo IL GRANDE

Acireale, li 27 SET 2006

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dott.ssa Giuseppina Amenta



< UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI >

Richiesto come in atti, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto all'Ufficio in epigrafe certifico d'aver notificato e dato copie dell'atto che precede ai destinatari in esso indicati, al loro domicilio, per loro legale scienza e conoscenza consegnandole come segue:

- ALITALIA Linee Aeree Italiane Spa, in persona del legale rappr.te pro-tempore, elettivamente rappr.to dall'Avv. Fabio Ferrazzoli e dall'avv. Francesco Montera e domiciliato presso il loro studio in CATANIA (studio legale Ricca) in via Trieste n. 28 ed ivi

A mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ritorno spedita da Acireale oggi 4 OTT. 2006

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
ANTONIO PINO
TRIBUNALE CATANIA
SEZIONE DISTRETTO DI ACIREALE

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell' Atto Giudiziario spedito con raccomandata

N° 76085763748 8*

4 OTT. 2006

ORIGINALE

studio legale IL GRANDE - via F. Paradiso, 45 - 95024 ACIREALE (CT) - Tel./fax 095891612

ATTO DI PRECETTO

Il sig. SCUTO DARIO NICOLA quale amministratore/dir. tecnico della SCUTO VIAGGI E TURISMO srl sito in ACIREALE in via CARONDA, 11/A part. Iva 4256970874 elett.te rappr.to/a e difeso/a dall'avv. Camillo IL GRANDE presso il cui studio in ACIREALE in via Felice Paradiso, 45 ha eletto domicilio come da procura alle liti in calce a questo atto

IN VIRTU' ED ESECUZIONE della SENTENZA, provvisoriamente esecutiva ex lege, n.ro 565/06 R.G. n.ro 354/06 Rep. N.ro 0 del GIUDICE DI PACE di ACIREALE giudice MIRABELLI emessa il 22/08/06 che si notifica in uno al presente atto in copia spedita in forma esecutiva con la quale ALITALIA SPA è stato/a condannato/a a pagare la somma di EURO 572,00 oltre alle spese di lite e agli interessi legali maturati e maturandi

Ritenuto che ad oggi nessun pagamento è stato effettuato da parte del debitore e che si rende necessario agire immediatamente ed esecutivamente per il recupero della somma nei confronti della parte debitrice

INTIMA E FA' PRECETTO

a ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE in persona del legale rappr.te p/t dom.to in ROMA in viale A. MARCHETTI, 111 di pagare in favore dell'odierno intimante, entro il termine di giorni DIECI (dieci) dalla notificazione del presente atto, la somma di EURO..... 2820,38 come da seguenti specifiche:

Table with columns: voci da sentenza, specifica precetto, sp. Esenti, sp. Impon., dir/onori. Rows include: sorte capitale, interessi, spese esenti, spese imponibili, diritti - competenze, onorari, sp. gen.li, cpa, iva, and a final 'totali' row.

oltre agli interessi legali maturandi, fino al soddisfo effettivo e/o a tutte le altre spese occorrente.

Il valore del presente procedimento è pari ad EURO..... 2820,38

Contestualmente avverte espressamente l'intimato che ogni eventuale errore sarà riconosciuto anche a semplice rilievo verbale e che, in caso di mancato pagamento, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge.

Acireale, 12/01/07

avv. Camillo IL GRANDE